



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE
MULTILATERALE PER L'ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE
CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L'EROSIONE DELLA
BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI E RELATIVO
ELENCO DI RISERVE E NOTIFICHE PREVISTE DA PARTE DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle Convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, fatta a Parigi il 24 novembre 2016 e ivi firmata dalla Repubblica di San Marino il 7 giugno 2017, e il relativo elenco di riserve e notifiche previste da parte della Repubblica di San Marino ai sensi della suddetta Convenzione, così come modificato tramite Delibera del Congresso di Stato n. 23 del 18 marzo 2019.

La Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2018 ed attualmente ne sono parte 87 giurisdizioni. Essa è stata sviluppata nell'ambito del Quadro inclusivo BEPS, progetto avviato congiuntamente dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dal "Gruppo dei 20" (G20), attraverso un processo negoziale che ha coinvolto più di 100 giurisdizioni, su mandato dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali dei Paesi appartenenti al G20 nel corso della riunione del febbraio 2015.

La Convenzione rappresenta il principale strumento multilaterale di contrasto al fenomeno del cosiddetto *base erosion and profit shifting* (BEPS), ovvero strategie di pianificazione fiscale internazionale aggressiva che risultano in un artificioso spostamento dei profitti in località dove tali profitti sono soggetti a non imposizione o a un'imposizione ridotta e dove non ha luogo l'effettiva attività economica da cui essi originano.

Il Quadro inclusivo BEPS ha individuato quindici azioni di contrasto al fenomeno, per l'implementazione delle quali si rendono anche necessarie modifiche agli accordi per evitare le doppie imposizioni esistenti; a tal fine, l'Azione 15 ha appunto previsto lo sviluppo di uno strumento multilaterale (la suddetta Convenzione multilaterale) per la modifica dei trattati fiscali bilaterali, in modo tale da allinearli ai nuovi standard.

Il Governo della Repubblica di San Marino è da lungo tempo impegnato in un percorso di allineamento ai migliori standard internazionali in materia di trasparenza e cooperazione fiscali. Pertanto, con Delibera del 23 maggio 2017 n. 6, il Congresso di Stato ha autorizzato



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

la firma della presente Convenzione nel corso della Cerimonia di firma, che si è tenuta a Parigi il 7 giugno 2017.

La Convenzione presenta un ampio grado di flessibilità per i firmatari, sia in termini di accordi per evitare le doppie imposizioni che ricadono nel suo campo di applicazione, sia per quanto riguarda le modifiche da apportare ai medesimi accordi. Di conseguenza, al momento della firma, la Repubblica di San Marino ha contestualmente depositato un elenco provvisorio delle riserve e delle notifiche previste ai sensi della Convenzione. Tale elenco, nella sua versione definitiva approvata dal Congresso di Stato tramite Delibera del 18 marzo 2019 n. 23, andrà poi depositato unitamente allo strumento di ratifica della Convenzione. L'elenco delle riserve e delle notifiche potrà poi essere oggetto di successive modifiche ai sensi della Convenzione stessa.

In riferimento all'articolato della Convenzione multilaterale, nella Parte I, l'**articolo 1** ne specifica il campo di applicazione, mentre l'**articolo 2** definisce l'interpretazione dei termini.

La Parte II contiene misure volte a contrastare il disallineamento da ibridi (c.d. *Hybrid Mismatches*), che fa parte degli obiettivi dell'Azione 2 BEPS. In particolare, l'**articolo 3** riguarda disposizioni relative alle entità trasparenti, l'**articolo 4** si occupa di entità con doppia residenza, mentre l'**articolo 5** disciplina l'applicazione dei metodi per l'eliminazione della doppia imposizione.

La Parte III della Convenzione, in linea con gli obiettivi dell'Azione 6 BEPS, racchiude disposizioni volte a prevenire l'abuso dei trattati. Nello specifico, l'**articolo 6** contiene disposizioni relative allo scopo di un accordo fiscale coperto dalla Convenzione, che vanno a modificare il preambolo dell'accordo stesso. L'**articolo 7**, invece, prevede disposizioni specifiche per la prevenzione dell'abuso dei trattati, attraverso il c.d. "test sugli scopi principali" o, in alternativa, disposizioni sulla limitazione dei benefici (nella versione semplificata o dettagliata). Entrambi questi articoli costituiscono standard minimi, ovvero non possono essere oggetto di riserva da parte dei firmatari.

L'**articolo 8** disciplina le transazioni relative al trasferimento dei dividendi; l'**articolo 9** riguarda gli utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili; l'**articolo 10** prevede una clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in giurisdizioni terze; mentre l'**articolo 11** contiene disposizioni relative all'applicazione di accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti.

La Parte IV contiene misure di contrasto all'elusione dello status di stabile organizzazione, che fanno capo all'Azione 7 BEPS. Nel dettaglio, l'**articolo 12** affronta l'elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso *commissionnaire arrangements* e strategie simili; l'**articolo 13** si occupa dell'elusione artificiosa dello status di stabile



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività; l'**articolo 14** contiene disposizioni relative alla pratica della suddivisione (*splitting-up*) di contratti; infine, l'**articolo 15** contiene la definizione di persona strettamente correlata a un'impresa.

La Parte V della Convenzione è orientata al miglioramento della risoluzione delle controversie, in linea con l'Azione 14 BEPS. L'**articolo 16** introduce modifiche alla procedura amichevole. L'**articolo 17** prevede invece un meccanismo di rettifiche corrispondenti.

La Parte VI prevede la possibilità, all'**articolo 18**, di introdurre l'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie. Gli articoli seguenti (dall'**articolo 19** all'**articolo 26**) definiscono le caratteristiche della procedura arbitrale. La Repubblica di San Marino non ha per il momento optato per l'applicazione della Parte VI.

Infine, la parte VII (dall'**articolo 27** all'**articolo 39**) contiene le disposizioni finali. Sono ivi disciplinate la firma e ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione (**articolo 27**). Gli **articoli 28 e 29** definiscono le possibili riserve e notifiche: ai sensi di tali articoli, la Repubblica di San Marino ha predisposto il summenzionato elenco delle riserve e delle notifiche. E' inoltre prevista la possibilità di istituire una Conferenza delle Parti (**articolo 31**) e di integrare la Convenzione con dei protocolli (**articolo 38**). Sono disciplinate le successive modifiche di accordi fiscali coperti (**articolo 30**), l'interpretazione e attuazione della Convenzione (**articolo 32**), i suoi emendamenti (**articolo 33**), l'entrata in vigore e l'efficacia (**articoli 34, 35 e 36**) ed il recesso dalla Convenzione stessa (**articolo 37**). L'**articolo 39**, infine, individua nel Segretario Generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) il Depositario della Convenzione.

Da ultimo, è stabilito che la Convenzione debba essere depositata negli archivi dell'OCSE nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho l'onore di richieder Loro la presa d'atto della ratifica della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle Convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, fatta a Parigi il 24 novembre 2016 e ivi firmata da San Marino il 7 giugno 2017, e relativo elenco di riserve e notifiche previste da parte della Repubblica di San Marino, così come modificato tramite Delibera del Congresso di Stato n. 23 del 18 marzo 2019.